



CITTA' DI NARDO'  
**AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N.6**  
Provincia di Lecce

*Verbale di Deliberazione dell'Assemblea*

n. 06 del 25/11/2013

**Oggetto:** Adozione del "Regolamento relativo all'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani".

L'anno duemilatredici il giorno **venticinque** del mese di **novembre** alle ore **16,15** nella sala consiliare, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunita l'Assemblea dell'Ambito raccolta ottimale n.6 di Nardò, in seduta ordinaria di prima convocazione nelle persone dei Sigg.:

n.	COMUNE ARO 6		QUOTA DI PARTECIPAZIONE	PRESENTI	ASSENTI
1	Sindaco del Comune NARDO'	RISI MARCELLO	36,11	X	
2	Sindaco del Comune ALEZIO	LAGETTO SALVATORE (Assessore Delegato)	6,39	X	
3	Sindaco del Comune ARADEO	PERULLI DANIELE	11,12	X	
4	Sindaco del Comune COLLEPASSO	MENOZZI PAOLO	7,24	X	
5	Sindaco del Comune GALATONE	ROSETO IVAN (Assessore delegato)	17,95	X	
6	Sindaco del Comune NEVIANO	CAFARO SILVANA	6,28	X	
7	Sindaco del Comune SANNICOLA	PICCIONE COSIMO	6,72	X	
8	Sindaco del Comune SECLI'	NEGRO LUIGI	2,19	X	
9	Sindaco del Comune TUGLIE	RIA DANIELE	6,00	X	

Totale presenti 9 Totale Assenti 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza l'Avv. Marcello Risi nella sua qualità di Presidente dell'ARO 6/LE.

Partecipa il Segretario Generale Avv. Giuseppe Leopizzi

Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto

# L'ASSEMBLEA

## **PREMESSO:**

- **che** in data 18/06/2013 è stata sottoscritta, dal Commissario ad Acta dell'ARO 6/LE nominato con la Delibera G.R. n.957 del 13/05/2013, la Convenzione ex art.30 del D.Lgs. n° 267/2000 per la <<Costituzione di un'associazione tra i comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n° 6 della Provincia di Lecce>>;
- **che** finalità principale della suddetta Convenzione è la gestione associata dei compiti inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni associati con l'obiettivo, quindi, di raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi complessivi del servizio integrato;
- **che** la lettera a) dell'art. 5 della suddetta Convenzione attribuisce all'Assemblea l'approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art.198, comma 2, del D.Lgs. n°152/2006 con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del medesimo D.Lgs. n° 152/2006 da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati per la formale approvazione;

**VISTO** l'art. 198, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n° 152/2006 che attribuisce ai comuni la concorrenza nella disciplina della gestione dei rifiuti urbani mediante appositi regolamenti che stabiliscono, tra l'altro, l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art.195, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, ferme restando le definizioni di cui all'art.184, comma 2, lettere c) e d);

**DATO ATTO** che, nelle more di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art.195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n° 152/2006, si rende necessario procedere con l'adozione dell'apposito regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani;

**VISTO** il <<Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani>>, redatto del Responsabile dell'Ufficio comune di ARO, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RAVVISATO** di dover provvedere, ai sensi dell'art. 5 lettera a) della Convenzione sottoscritta in data 18/06/2013, con l'adozione del suddetto regolamento da trasmettere ai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'ARO per la definitiva approvazione;

## **VISTI:**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152;
- Il Decreto del Commissario ad Acta - ARO 6/LE n.2 del 18/06/2013;
- la <<Convenzione di un'associazione tra i Comuni rientranti nell'Ambito di raccolta Ottimale (A.R.O.) n.6 della Provincia di Lecce>> sottoscritta dal Commissario ad Acta dell'ARO 6/LE;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

**ACQUISITI** i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con n.9 voti favorevoli su 9 presenti, espressi per alzata di mano;

# DELIBERA

1. **DI ADOTTARE** il <<Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani>>, redatto del Responsabile dell'Ufficio comune di ARO, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
2. **DI STABILIRE** che il regolamento di cui al precedente punto 1 venga trasmesso ai Comuni dell'ARO n°6/LE per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale di ogni ente associato;
3. **DI DARE ATTO** che il regolamento di cui al precedente punto 1 entrerà in vigore, sul territorio del singolo Comune, a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del relativo Consiglio Comunale e che, a decorrere dalla medesima data, sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del regolamento;

La seduta viene sciolta alle ore 17.10





**AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N.6/LE**

**CITTA' DI NARDO' - COMUNE CAPOFILA**

***PROVINCIA DI LECCE***

**REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE  
PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI  
NON PERICOLOSI A QUELLI URBANI**

Adottato dall'Assemblea dell'A.R.O. con Delibera n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.2013

## SOMMARIO

Art. 1	- Premesse e oggetto del regolamento	3
Art. 2	- Definizioni	3
Art. 3	- Classificazione dei rifiuti	4
Art. 4	- Criteri generali di assimilazione ai rifiuti urbani	5
Art. 5	- Criteri qualitativi di assimilazione	5
Art. 6	- Criteri quantitativi di assimilazione	8
Art. 7	- Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari	10
Art. 8	- Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali	10
Art. 9	- Commissione per la classificazione dei rifiuti	11
Art. 10	- Responsabilità e sanzioni	12
Art. 11	- Norme finali	12

## Art. 1 – Premesse e oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e disciplina l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla vigente normativa.

2. Il D.Lgs. n.4/2008 aveva modificato l'originaria previsione dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n.152/2006 relativamente alla determinazione, da parte dello Stato, dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani derivanti da enti e imprese.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l'art. 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 (che ha istituito il "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi") convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 abrogava parte dell'art.198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 come modificato dal D.Lgs. n.4/2008;

4. Nella versione modificata dal D.Lgs n.4/2008, l'art.195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n.152/2006 prevedeva, tra l'altro, che:

- a) *non sono comunque assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;*
- b) *per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applicherà la predetta tariffazione.*

5. Tuttavia, nonostante l'intervenuta abrogazione della parte normativa riportata al precedente punto 4), si ritiene, nelle more di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art.195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n.152/2006, di poter assumere i parametri lì definiti ai fini della regolamentazione di cui all'art.198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 dei criteri di assimilazione per il territorio ricompreso nell'Ambito di Raccolta Ottimale n. 6 della Provincia di Lecce.

## Art. 2 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art.183 del D.Lgs. n.152/2006, ai fini del presente regolamento si intende per:

**A.R.O.:** Ambito di Raccolta Ottimale, costituito ai sensi della L.R. 20 agosto 2012 n.24, con il quale i Comuni associati ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.267/2000 assicurano l'organizzazione, in forma associata, dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; ai sensi del presente regolamento l'Ambito di Raccolta Ottimale è il n°6 della Provincia di Lecce;

**conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti, da parte del produttore o detentore, alle successive fasi di gestione;

**Convenzione:** Atto di costituzione dell'ARO n°6/LE sottoscritto in data 18/06/2013;

**gestore del servizio di raccolta e trasporto:** il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;

**gestore degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti:** soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;

**produttore:** soggetto che produce rifiuti;

**utenze domestiche:** luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;

**utenze non domestiche:** luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi.

### Art. 3 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

- a) i **rifiuti domestici** provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione;
- b) i **rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente regolamento;
- c) i **rifiuti provenienti dallo spazzamento** stradale e di aree pubbliche e ad uso pubblico;
- d) la **frazione verde** proveniente da aree verdi pubbliche;
- e) i **rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed assimilati ai sensi del vigente regolamento;
- f) i **rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere b), c), d) e meglio specificati nel vigente regolamento di assimilazione dei rifiuti.

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.186 del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art.185, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizi;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

#### Art. 4 – Criteri generali di assimilazione ai rifiuti urbani

1. Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art.195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n.4/2008, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da utenze non domestiche che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe ai rifiuti compresi nell'elenco di cui all'art.5 "Criteri qualitativi di assimilazione" del presente regolamento;
- b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati nella tabella di cui all'art.6 "Criteri quantitativi di assimilazione" del presente regolamento;
- c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
- d) siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio dell'ARO e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- a) l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
- b) la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

3. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio di raccolta d'intesa con il gestore degli impianti di smaltimento e recupero. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di un' corretta ripartizione dei costi

#### Art. 5 – Criteri qualitativi di assimilazione

1. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, derivanti da utenze non domestiche, la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

**CODICE  
C.E.R.**

<b>02</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</b>
<u>02 01</u>	<u>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</u>
02 01 10	rifiuti metallici
<u>02 03</u>	<u>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</u>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<u>02 07</u>	<u>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</u>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

- 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**
- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili  
 03 01 01 scarti di corteccia e sughero  
 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone  
 03 03 01 scarti di corteccia e legno  
 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE**
- 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
- 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**
- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali  
 07 02 13 rifiuti plastici  
 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
- 08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA**
- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa  
 08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.
- 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**
- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche  
 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**  
*(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)*
- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)  
 15 01 01 imballaggi in carta e cartone  
 15 01 02 imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci prodotti dalle utenze agricole  
 15 01 03 imballaggi in legno  
 15 01 04 imballaggi metallici  
 15 01 05 imballaggi in materiali compositi  
 15 01 06 imballaggi in materiali misti  
 15 01 07 imballaggi in vetro  
 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi  
 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16	<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>
<u>16 01</u>	<u>veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</u>
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
<u>16 02</u>	<u>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</u>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
<u>16 06</u>	<u>batterie ed accumulatori</u>
17	<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE</b>
<u>17 02</u>	<u>legno, vetro e plastica</u>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
<u>17 04</u>	<u>metalli (incluse le loro leghe)</u>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
20	<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
<u>20 01</u>	<u>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</u>
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 32	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
<u>20 02</u>	<u>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</u>
20 02 01	rifiuti biodegradabili
<u>20 03</u>	<u>altri rifiuti urbani</u>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti»

2. L'elenco di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere aggiornato a seguito di specifiche indagini territoriali.

### Art. 6 – Criteri quantitativi di assimilazione

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4 del regolamento, sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precedente articolo 5, derivanti da utenze non domestiche, a condizione che:

- a) le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati destinate a smaltimento, non superino le quantità massime, indicate nella colonna "A - kg/mq/anno destinati a smaltimento" della seguente tabella, per ciascuna categoria di attività elencate;
- b) i quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella colonna "B - kg/mq anno complessivi" della seguente tabella, per ciascuna delle categorie di attività elencate:

Id Codice Norm.	Categorie	A	B
		kg/mq anno destinati a smaltimento	kg/mq anno complessivi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	2,00	5,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00	7,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
5	Stabilimenti balneari	3,00	7,50
6	Esposizioni, autosaloni	2,00	5,00
7	Alberghi con ristorante	7,00	17,50
8	Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
9	Case di cura e riposo	8,00	20,00
10	Ospedali	9,00	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00	7,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6,00	15,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelle, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00	20,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	10,00	25,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00	20,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00	65,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28	Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	38,00	95,00
30	Discoteche, night club	7,00	17,50
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)	20,00	50,00

2. I limiti quantitativi massimi delle frazioni indifferenziate di rifiuti assimilati, destinate allo smaltimento, riportati nella colonna A della tabella precedente, potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.
3. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste all'articolo 4.
4. Nel caso in cui le attività si svolgono in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente articolo, non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.
5. Le categorie di utenze non domestiche possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio dell'A.R.O., a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili a quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.
6. Il gestore del servizio deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi (limitatamente alle frazioni destinate allo smaltimento), in relazione alle volumetrie disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso il gestore del servizio, presso gli impianti di smaltimento attraverso la stipula di apposita convenzione ai fini della raccolta e trasporto tra utenza non domestica e società di raccolta.
7. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.
8. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 10 del presente regolamento.
9. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della TARES deve essere ridotto in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
10. Le imprese che esercitino la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.
11. L'A.R.O. organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

### **Art. 7 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) la spazzatura;
- f) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- g) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- h) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi.

2. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 254/2003, sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art.11, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

3. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:

- a) siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
- c) presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario quali, ad esempio, i rifiuti non solidi, le polveri, i materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

### **Art. 8 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1° sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- a) fiori secchi;
- b) corone;
- c) carta;
- d) ceri e lumini;
- e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani, sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1°, sono costituiti da:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni*".

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 lettere a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.

10. Il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali è regolamentato dal D.P.R. n.254/2003 ed, in particolare, dall'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1-2-3-4-5 e dall'art. 12, commi 1-2-4-5-6. La mancata applicazione delle modalità sopraindicate comporterà la non accettazione del conferimento negli impianti di smaltimento.

#### **Art. 9 – Commissione per la classificazione dei rifiuti**

1. Allo scopo di rendere più rapide ed efficaci le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico sanitaria e/o di dubbia interpretazione, il gestore del servizio di raccolta e trasporto si avvarrà di apposita commissione tecnica consultiva composta da:

- n. 2 funzionari nominati dall'A.R.O. n°6/LE;
- il direttore tecnico del concessionario del servizio di raccolta;
- il direttore tecnico dell'impianto di trattamento/smaltimento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
- il Responsabile dell'Ufficio comune di ARO o suo delegato;

2. Potranno partecipare alle riunioni anche funzionari dell'Arpa Puglia e/o altri esperti nominati dall'A.R.O.

3. La Commissione formula pareri, segnalazioni e raccomandazioni nei confronti degli Enti convenzionati.

### **Art. 10 – Responsabilità e sanzioni**

1. L'A.R.O. informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta
3. Il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi di assimilazione", di cui al precedente articolo 6, nonché delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento determina, per la singola utenza, l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.
4. L'A.R.O., tramite la propria struttura organizzativa, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda che gestisce il servizio di raccolta, comunica alle amministrazioni interessate il mancato rispetto di cui sopra per l'eventuale comminazione della sanzione.
5. Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.
6. Sono fatti salvi i diritti di terzi e/o del gestore del servizio di raccolta e/o dei gestori degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente regolamento.
7. Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico).

### **Art. 11 – Norme finali**

1. Il presente regolamento troverà applicazione in tutti i Comuni dell'A.R.O. n°6 della Provincia di Lecce ed entrerà in vigore, sul territorio del singolo Comune, a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del rispettivo Consiglio Comunale.
2. A decorrere dalla suddetta data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Avv. Giuseppe Leopizzi

IL PRESIDENTE DELL'ARO 6

Sindaco Avv. Marcello Risi

*marcello risi*

Parere art. 49 D.lgs 267/00.

Il Sottoscritto Arch. Martire Imperiale, Responsabile dell'ufficio del comune dell'ARO 6 esprime ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00 il seguente parere sulla seguente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Ufficio del Comune dell'ARO 6

Arch. Martire Imperiale

*Martire Imperiale*

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.134 COMMI 3 - 4 T.U.E.L. N.267/00**



la presente delibera diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione



la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Nardò, \_\_\_\_\_

**9 DIC 2013**

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giuseppe Leopizzi

*Giuseppe Leopizzi*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. *2605*

Il sottoscritto Segretario Generale, su conferma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **9 DIC 2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì **9 DIC 2013**

IL MESSO COMUNALE

Congedo Antonio

*Congedo Antonio*

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giuseppe Leopizzi

*Giuseppe Leopizzi*

